

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

ACM Services srl, in persona dell'Amministratore Unico dott. Alberto Ansaldi, domiciliato per la carica presso la sede, in Milano, Corso Venezia n. 43

E

Paolo Moroni (in seguito il "**Professionista**"), nato _____, residente _____

PREMESSO CHE:

- ACM Services srl è editrice della rivista "Via!" (in seguito Rivista), con testata registrata al Tribunale di Milano al n. 4495, periodico trimestrale che illustra e dà notizia delle iniziative svolte dall'Automobile Club Milano e dalla federazione ACI ed approfondisce le tematiche della mobilità, della sicurezza stradale e dell'automotive, destinato alla spedizione gratuita a tutti i Soci dell'Automobile Club Milano e abbinata gratuitamente al quotidiano Il Giornò;
 - Automobile Club Milano ha affidato ad ACM Services srl, propria società *in house*, la realizzazione della Rivista;
 - visto l'articolo 7 comma del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 s.m.i;
 - vista la delibera dell'Amministratore Unico del 29/05/2023;
 - visto altresì l'avviso pubblico di selezione pubblicato sul sito della società;
 - considerato l'esito della predetta selezione, così come risulta dal verbale della relativa Commissione del 26/06/2023;
 - considerato che il Professionista dichiara di avere la professionalità idonea per lo svolgimento dell'incarico, nonché di essere iscritto all'Albo dei Giornalisti e Pubblicisti;
- ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si

STIPULA E SI CONVIENE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - NATURA ED OGGETTO DELL'INCARICO

ACM Services conferisce al Professionista l'incarico professionale di redigere articoli, editoriali, sommari etc. da pubblicare sulla Rivista.

Le prestazioni oggetto del presente contratto vengono rese dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato né pubblico né privato e comporterà, da parte del Professionista, l'esecuzione dell'attività senza osservanza dispecifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonomia e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, con possibilità di prestare l'attività all'interno della sede dell'ACM Services.

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà espletato personalmente dal Professionista in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, rapportandosi con gli Organi dell'ACM Services e dell'Automobile Club Milano, con la Direzione di quest'ultimo e con i collaboratori che si occupano di comunicazione sia per quanto riguarda la Rivista sia per quanto riguarda il sito ed i canali social e in particolare con il Direttore Responsabile della pubblicazione "via!" (art. 46 e succ. L. 69/1963)

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal Professionista che non potrà farsi sostituire da

altro soggetto nell'espletamento dell'incarico.

L'incarico prevede l'impegno da parte del Professionista di inviare almeno un pezzo (articolo, editoriale etc.) per ogni numero della Rivista e comunque in un anno un numero di pezzi pari ad almeno cinque.

ART. 4- DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto ha durata dal 1^a luglio 2023 al 30 giugno 2025. Al termine del periodo si conclude senza ulteriori adempimenti.

ART. 5- RECESSO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ACM Services ed il Professionista possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine di cui all'art. 4 con comunicazione scritta, da inviarsi per raccomandata AR o via PEC con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto dall'ACM Services a titolo di corrispettivo o risarcimento del danno, ad eccezione del corrispettivo per l'opera svolta solo sino al momento della cessazione del contratto. Resta ferma la facoltà dell'ACM Services srl di recedere senza preavviso per giusta causa, a norma dell'art. 2119 del codice civile.

L'ACM Services può altresì risolvere il contratto ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- sospensione ingiustificata della prestazione da parte del Professionista;
- sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi art. 80 d.lgs 50/2016, del d.lgs 39/2013 e S.M.I.
- intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/ o privati per i quali si viene a determinare un conflitto di interesse, ovvero incompatibilità, con l'ACM Services e l'Automobile Club Milano;

ART. 6- CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'incarico è stabilito un compenso di Euro 6.000,00 (seimila) al netto di contributi previdenziali e IRPEF; la liquidazione avverrà per mezzo di cedolini mensili compendati da CUD annuale.

ART. 7 - RIMBORSO SPESE

Nel corrispettivo di cui all'art. 6 sono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti il suo svolgimento.

ACM Services potrà rimborsare eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio riguardanti l'esecuzione di questo contratto, purché da essa preventivamente autorizzate; in caso contrario le medesime rimarranno a totale carico del Professionista.

ART. 8 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il contratto non dà luogo, altresì, a trattamento di fine rapporto e di anzianità. Il Professionista, inoltre, solleva l'ACM Services da ogni responsabilità derivante da infortuni e, a tal proposito, rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere e malattia professionale e dichiara di essere dotato di idonea polizza assicurativa.

ART. 9 – MANLEVA

Per ogni e qualsiasi responsabilità imputabile al professionista nell'esecuzione dei propri compiti si fa riferimento a quanto prescritto in materia di Legge sulla stampa n.69/1963.

ART. 10-PROPRIETA' DEL MATERIALE

La proprietà ed i diritti di sfruttamento di tutto il materiale realizzato dal Professionista nel corso

ed in esecuzione di questo contratto sarà e resterà in capo ad ACM Services.
ACM Services ha il diritto di non pubblicare il materiale realizzato dal Professionista.

ART. 11 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume a suo carico, a pena di nullità assoluta di questo contratto, l'obbligo di tracciabilità previsto dall'articolo 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Professionista inoltre dichiara di essere a conoscenza degli obblighi in capo ai collaboratori e fornitori dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione la cui violazione autorizzerà ACM Services a risolvere questo contratto ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 12 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda alle norme del Codice Civile previste in materia e alle disposizioni della L.69/1963.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma e 40 del T.U. dell'imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26.04.86, n. 131; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bolloex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanza delle medesime, è a carico del Professionista.

ART. 14- OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, informazioni e documentazione di carattere riservato cui il Professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte di ACM Services.

Il Professionista si impegna a rispettare il segreto professionale su qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, nonché a rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE 2016/679 regolanti la materia del trattamento e della protezione dei dati personali.

ART. 15-TRATTAMENTO DATI

Si allega informativa sul trattamento dei dati personali.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse insorgere sulla negoziazione, stipulazione, esecuzione ed interpretazione di questo contratto, è competente in via esclusiva il foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto in data 27 giugno 2023
Prot. n° 65

Il Professionista

ACM Services srl
L'Amministratore Unico
Abbt. Alberto Ansaïdi

Chiediamo inoltre di sottoscrivere specificamente, per averne preso chiara ed esatta visione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., gli artt. 5 (recesso e clausola risolutiva espressa), 9 (manleva), 16 (Foro esclusivo) del Contratto.

Il Professionista